

	<b>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I</b>	
	<b>SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i.</b>	
	<b>Lotto 3 – Asti - CIG 71869033F9</b>	
	<b>Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola - CIG 7186907745</b>	
	<b>Lotto 5 – Cuneo - CIG 7186908818</b>	
	<b>TRA</b>	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luciano PONZETTI (nel	
	seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. – Piemonte S.p.A.</i> ”)	
	<b>E</b>	
	<i>UNOGAS ENERGIA S.p.A.</i> , Società con socio unico, con sede legale in	
	Milano, Via Caldera 21, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al	
	Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n.	
	01368720080, REA 1902560 di Milano, P. IVA 01368720080, in persona	
	dell'Amministratore Delegato Fabio DE MARTINI (nel seguito per brevità	
	anche “ <i>Fornitore</i> ”);	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	<b>a)</b> la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	<b>b)</b> nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2	
	L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
		Pagina 1 di 25

	relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
	che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad	
	aderire alla presente convenzione;	
	<b>c)</b> S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione n. 105 del 30/08/2017, ha indetto una procedura aperta	
	ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente ad oggetto la	
	fornitura di Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R.	
	19/2007 mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;	
	<b>d)</b> i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono (VOLUME	
	MAX IN SMC):	
	Lotto 1 – Torino - VOLUME MAX IN SMC 9.600.000	
	Lotto 2 – Alessandria - VOLUME MAX IN SMC 720.000	
	Lotto 3 – Asti - VOLUME MAX IN SMC 840.000	
	Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola - VOLUME MAX IN	
	SMC 2.520.000	
	Lotto 5 – Cuneo - VOLUME MAX IN SMC 7.920.000	
	Lotto 6 – Vercelli - VOLUME MAX IN SMC 2.760.000	
	<b>e)</b> Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 148 del	
	25/10/2017, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione	
	definitiva e l'esecuzione d'urgenza, a partire dal giorno 26 ottobre 2017,	
	alla società UNOGAS ENERGIA SPA dei lotti:	
	Lotto 3 – Asti - Ribasso €cent risultante 6,17	
	Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola - Ribasso €cent	
	risultante 6,09	
	Lotto 5 – Cuneo - Ribasso €cent risultante 5,84	
		Pagina 2 di 25

	f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se	
	non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa le cauzioni definitive per un importo di:	
	Lotto 3 - Euro 23.401,05, garanzia n. 7010201	
	Lotto 4 - Euro 68.822,10, garanzia n. 7010301	
	Lotto 5 - Euro 209.869,60, garanzia n. 7010401	
	rilasciate da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;	
	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
	disposto dal punto 13 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero	
	telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente	
	alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<b><i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i></b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</b>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
		Pagina 3 di 25

	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato	
	Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di	
	Fornitura, cauzione definitiva.	
	<b>ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO</b>	
	<b>CONTRATTUALE</b>	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i	
	soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:	
	Lotto 3 – Asti - VOLUME MAX IN SMC 840.000	
	Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola - VOLUME MAX IN	
	SMC 2.520.000	
	Lotto 5 – Cuneo - VOLUME MAX IN SMC 7.920.000	
	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni	
	Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del	
	<i>quantitativo massimo</i> sopraindicato.	
	3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione	
	esprimono il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato	
	del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del	
	Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas	
	naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell’effettivo fabbisogno	
	delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell’Ordinativo di	
	Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell’art. 106 c. 12 del	
	D.Lgs. 50/2016 e smi.	
	4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
		Pagina 4 di 25

	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del	
	D.Lgs. 50/2016 e smi.	
	5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
	dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
	quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	<b>ART. 3 – DURATA</b>	
	1. La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre	
	2018. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto,	
		Pagina 5 di 25

anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2018. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza possibilità di tacito rinnovo.

## ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

---

Convenzione a:

a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione della fornitura;

c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e



	momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso	
	di nuovi contratti.	
	<b>ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	
	La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita	
	dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per	
	l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di	
	Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i	
	servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le	
	attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti,	
	pena l'applicazione delle penali.	
	<b>ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
	soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
	comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico	
	ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i	
	il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 14 del Capitolato Tecnico che qui si	
	richiama integralmente.	
	<b>ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	per la prestazione delle forniture di gas oggetto di ciascun Ordinativo di	
	Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato	
	Tecnico.	
	2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore	
	a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della	
	presente Convenzione.	
		Pagina 8 di 25





	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	1. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;	
	2. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;	
	3. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del conguaglio pur disponendo delle letture reali secondo quanto previsto dalla Delibera 19 marzo 2015, n.117/2015 R/gas;	
	4. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati;	
	5. € 20,00 (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili di cui all'art. 10 punto 4 unitamente alla fattura, compreso - se richiesto - lo Schema Tracciato Utenze, di cui all'art. 14;	
	S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito	
	Pagina 10 di 25	

	riportato:	
	6. in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 14 nel	
	termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad €	
	100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;	
	7. per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 13, non	
	imputabile a S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso	
	fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore	
	sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari	
	ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata	
	operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	<b>ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</b>	
	<b>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b>	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 punti 1 - 5 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 8 punti 1 - 5 a decorrere dall'inizio	
		Pagina 11 di 25

dell'inadempimento.

	punti 6 e 7 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	<b>ART. 10 – GARANZIE</b>	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla	
	quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e smi.	
	La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
	garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
	future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione	
	e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
		Pagina 13 di 25

	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data	
	dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e smi,	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito,	
	è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
		Pagina 14 di 25

	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	<b>ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto , ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	Pagina 15 di 25	

		eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	-	mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
		termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
		richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	2.	Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
		risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
		Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
		partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
		caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
		assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
		Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3.	La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per	
		30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce	
		motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi	
		dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
		contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
		limitatamente al singolo Ordinario di fornitura sul quale si è verificato il	
		ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
		Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	
		nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
		di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
		complessivo delle attivazioni richieste.	
	4.	In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
		fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
		rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
			Pagina 16 di 25



	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	<b>ART. 12 – SUBAPPALTO</b>	
	È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.	
	<b>ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
		Pagina 17 di 25

	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono	
	tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati	
	<b>ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA</b>	
	Le dott.sse Alessandra PATRUNO e Alessia MUZZIOLI, Responsabili della	
	fornitura, nominate dal Fornitore per l'esecuzione della presente	
	Convenzione, sono le referenti responsabili nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di	
	propria competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni	
	effetto il Fornitore.	
	<b>ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo	
	contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui	
	alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
		Pagina 18 di 25

	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di	
	regolare esecuzione delle forniture.	
	<b>ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
	in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei	
	provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del	
	lavoro.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	<b>ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>	
	1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure	
	minime di sicurezza da adottare.	
		Pagina 19 di 25

	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
		Pagina 20 di 25

	<p>personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.</p>	
	<p>7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.</p>	
	<p>8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..</p>	
	<p><b>ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI</b></p>	
	<p>Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d’uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.</p>	
	<p><b>ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE</b></p>	
	<p>1. La fornitura oggetto d’appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.</p>	
	<p>2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.</p>	
	<p><b>ART. 20 - FORO COMPETENTE</b></p>	
	<p>Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.</p>	
	<p>Pagina 21 di 25</p>	

**ART. 21 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it/cms/governance.html](http://www.scr.piemonte.it/cms/governance.html) e di accettare il contenuto del “Codice Etico di Comportamento” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

**ART. 22 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato della componente gas con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione

	sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	
	attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel	
	trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente	
	alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports	
	specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via	
	telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A.,	
	contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i	
	seguenti elementi di rendicontazione:	
	a) numero;	
	b) data di emissione;	
	c) indicazione amministrazione contraente;	
	d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;	
	e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;	
	f) quantitativo;	
	g) importo IVA;	
	h) totale fattura.	
	da trasmettere all'indirizzo <a href="mailto:fee.appalti@scr.piemonte.it">fee.appalti@scr.piemonte.it</a> .	
	3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della	
	dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura	
	relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno	
	essere state liquidate.	
	4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari	
	dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte	
	S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente	
	dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.	
		Pagina 23 di 25

	5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione	
	relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti	
	decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura	
	pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione	
	del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8	
	punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231	
	s.m.i..	
	6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed	
	i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure	
	esecutive previste dal codice di procedura civile.	
	7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno	
	essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.	
	8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche	
	avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in	
	tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle	
	dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma	
	restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata	
	trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono	
	valutate anche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	<b>ART. 23 – CLAUSOLA FINALE</b>	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte	
		Pagina 24 di 25



di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non  
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime  
parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

## IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 23.

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*